

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Dispositivo n. 40/TFN-SVE 2020/2021  
Reg. Prot. 35/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;  
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;  
avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);  
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;  
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 6 maggio 2021,  
a seguito del Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società ASD US Savoia 1908 (matr. FIGC 949359  
contro la società ASD Afragolese 1944 (matr. FIGC 940910) per il riconoscimento di quanto dovuto in forza della  
decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale – LND pubblicata sul C.U. n. 120 del  
10.3.2021,  
il seguente

## DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
all'esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso proposto dalla società ASD US Savoia 1908 e, per l'effetto,  
condanna la società ASD Afragolese 1944 a corrispondere alla società ASD US Savoia 1908 l'importo di euro 4.060,16  
(quattromilasessanta/16), a titolo di risarcimento danni.  
Condanna altresì la società ASD Afragolese 1944, ai sensi dell'art. 55 CGS – FIGC, al pagamento delle spese di lite in  
favore della società ASD US Savoia 1908, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.  
Nulla per il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del  
Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE  
F.to avv. Cristina Fanetti

IL PRESIDENTE  
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 6 maggio 2021.

IL SEGRETARIO  
F.to avv. Salvatore Floriddia